

Deliberazione N.

**290****Assessore****Presidente Vincenzo De Luca**

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	18	91

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

**15/06/2020**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Modifica del "Regolamento per l'espletamento delle attività di Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei lavori, Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania" n° 4/2010, di attuazione della L.R. 9/83.**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	”	Bruno	DISCEPOLO	
5)	”	Valeria	FASCIONE	
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Antonio	MARCHIELLO	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	”	Corrado	MATERA	
10)	”	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO:**

- a) che l'art 93 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., disciplina la Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, stabilendo, tra l'altro, che *“Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.”* ;
- b) che l'art 94 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., disciplina l' Autorizzazione per l'inizio dei lavori, stabilendo, tra l'altro, che *“Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.”* ;
- c) che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii. – *Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico* e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 – *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*;
- d) che la L.R. n° 9/83 ha subito molteplici modifiche ed integrazioni a seguito delle Leggi regionali 28 dicembre 2009, n. 19, 5 maggio 2011, n. 7, 27 gennaio 2012, n. 1, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 9 maggio 2016, n. 10, 8 agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, n. 38, 22 giugno 2017, n. 19, 28 luglio 2017, n. 20, 29 dicembre 2017, n. 38 e 8 agosto 2018, n. 28;
- e) che con Delibera n. 161 del 04/04/12 (B.U.R.C. n. 23 del 13/04/12), la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma 1 della L.R. 9/83 s.m.i. (nel seguito: L.R. 9/83), sono trasferibili agli enti richiedenti;
- f) che l' art. 3 del D.L. N° 32 del 18 aprile 2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito con modifiche con la L. n° 55 del 14 giugno 2019, detta *“Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”* apportando modifiche al D.P.R. 380/01, in particolare, per quanto attiene le procedure tecnico amministrative cui sono soggette, introducendo, tra l'altro, l'art. 94 bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).

**CONSIDERATO:**

- a) che, come si evince dalla premessa, negli anni sono state apportate varie modifiche alla L.R. n° 9/83;
- b) che, il D.L. N° 32 del 18 aprile 2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito con modifiche con la L. n° 55 del 14 giugno 2019, ha modificato il D.P.R. 380/01 ed ha, tra l'altro, in particolare introdotto l'art. 94 bis introducendo, ai fini della semplificazione e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 , una nuova classificazione degli interventi in funzione dell' importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità;
- c) che, il comma 3 dell' art. 94 bis del D.P.R.380/2001 prevede per gli **interventi rilevanti** nei confronti della pubblica incolumità l' **autorizzazione scritta** del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 mentre, il comma 4 del medesimo articolo, per gli interventi di **minore rilevanza e privi di rilevanza** non prevede, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, tale atto autorizzativo, pertanto, gli stessi sono soggetti alla sola **denuncia dei lavori**;
- d) che, viene demandata alle Regioni, nelle more dell'emanazione di linee guida ministeriali tese ad individuare la rilevanza degli interventi, la possibilità di identificare le nuove opere complesse, le opere di minore rilevanza o prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e le varianti non sostanziali da non assoggettare alle disposizioni di cui all'articolo 83 del D.P.R. n. 380/2001;
- e) che, con Decreto del 20 aprile 2020, pubblicato in G.U. N°124 del 15.05.2020, il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti ha approvato le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 -bis , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93.

**RILEVATO:**

- a) che, a seguito delle richiamate modifiche apportate al D.P.R. n. 380/2001 dal D.L. N° 32 del 18 aprile 2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito con modifiche con la L. n° 55 del 14 giugno 2019, di quelle che hanno interessato la L. R. n° 9/83 nonché delle nuove norme in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi, si rende necessario apportare modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n° 4/2010, di attuazione della L.R. n° 9/83, approvato con D.P.G.R. N° 23 dell' 11.02. 2010.

## **PRESO ATTO:**

- a. che l' articolo 94 bis del D.P.R. n. 380/2001 dispone l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione alla classificazione sismica del territorio dove ricadono gli interventi, ma in relazione alla rilevanza dell'intervento stesso, assoggettando a preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio tecnico della Regione i soli interventi classificati rilevanti.

## **RITENUTO:**

- a. necessario, altresì, dare attuazione alle nuove disposizioni di cui all' art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

## **VISTO:**

- l'art. 117 e l'art.121 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, in particolare l' articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare e nello specifico il comma 2;
- il D.P.R. 380/01;
- il D.L. N° 32 del 18 aprile 2019 (c.d. "Sblocca Cantieri"), convertito con modifiche con la L. n° 55 del 14 giugno 2019;
- il decreto Ministero Infrastrutture 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC 2018) e relativa Circolare attuativa n. 7 del 2019;
- il Decreto del 20 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in G.U. N°124 del 15.05.2020;
- la L. R. 29 dicembre 2018, n. 59;
- la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 4 del 2010 e ss.mm.ii.

Sentito per quanto di competenza l'Ufficio legislativo del Presidente.

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati :

1. **di adottare le modifiche ed integrazioni al "*Regolamento per l'espletamento delle attività di Vigilanza per l' osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei lavori, Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania- n° 4/2010*" di attuazione della L.R. 9/83, in ossequio alle intervenute modifiche al D.P.R. 380/01 per effetto della L. n° 55 del 14 giugno 2019 , in allegato al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale;**
2. **di stabilire che, il Regolamento regionale n° 4/2010, emanato con il D.P.G.R. 11-2-2010 n. 23, modificato ed integrato, entrerà in vigore a partire dal quindicesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. ;**
3. **di demandare a successivi atti del Direttore Generale LL. PP. e Protezione Civile e del Dirigente preposto al coordinamento delle U.O.D. Genio civile-presidio di protezione civile, eventuali disposizioni e/o chiarimenti in merito all' attuazione di quanto previsto dall'allegato Regolamento regionale di attuazione della L.R. n- 9/83 nonché all'attività istruttoria relativa ai procedimenti dalla stessa previsti e l'approvazione della relativa modulistica;**
4. **di inviare copia del presente provvedimento, con il Regolamento e la Relazione illustrativa della proposta di modifica per il Consiglio Regionale allegati:**
  - **al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, per il tramite della Segreteria di Giunta** la quale ne darà comunicazione al Gabinetto del Presidente;
  - alla Direzione Generale 50-18-00 Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
  - alla sezione dedicata del Portale regionale denominata "Regione Campania Casa di Vetro" per la pubblicazione.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	290	del	15/06/2020	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 18	91

**OGGETTO :**

***Modifica del "Regolamento per l'espletamento delle attività di Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei lavori, Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania" n° 4/2010, di attuazione della L.R. 9/83.***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>		<i>19/06/2020</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott. Giulivo Italo</i>		<i>19/06/2020</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>15/06/2020</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>19/06/2020</i>

**AI SEGUENTI UFFICI:**

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 40 . 2 : Ufficio Legislativo**
- 50 . 18 : DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE**
- 50 . 18 : STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo-Gest tecnico-amm.va LLPP**

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

**Schema di regolamento recante “Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)”**

**Art. 1**

**(Modifiche al titolo del Regolamento)**

1. Il titolo del regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 è così modificato: “Regolamento per l'espletamento delle attività di denuncia dei lavori e di vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”.

**Art. 2**

**(Modifiche all'articolo 1)**

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*“Art. 1 (Ambito di applicazione)*

*1. Il presente regolamento, tenuto conto del [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e in materia edilizia), in attuazione della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), disciplina:*

*a) i procedimenti tecnico-amministrativi, di Denuncia dei lavori, di competenza degli Uffici del Genio civile della Regione Campania finalizzati al rilascio dell'“Autorizzazione sismica”, dell'“Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori”, dell'attestazione di “Deposito sismico” nonché alla “Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità”;*

*b) le attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto delle Denunce dei lavori di cui alla lettera a);*

*c) lo schema del fascicolo del fabbricato, nonché le procedure di compilazione e di aggiornamento dello stesso.*

*2. Ai sensi della legge regionale n. 9/1983, per “Ufficio competente” si intendono gli Uffici regionali del Genio Civile e i Comuni destinatari, in forma singola o associata, dei trasferimenti di attività e funzioni ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983.*

*3. Le istanze, le denunce dei lavori di cui al presente regolamento e le eventuali comunicazioni, vanno presentate all'Ufficio competente.”.*

**Art. 3**

**(Modifiche all'articolo 2)**

1. All'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma “1 bis. Il committente che denuncia i lavori comunica il proprio indirizzo di p.e.c., se in possesso, o indica un delegato, legittimato a ricevere la comunicazione, in possesso del medesimo.”;

b) il comma 2 è così modificato:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il titolare o il richiedente il titolo abilitativo;

2) la lettera b) è soppressa;

3) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d bis) i comproprietari e/o usufruttuari degli immobili oggetto dei lavori, previo assenso e/o delega di tutti i restanti proprietari e/o delibera condominiale.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. *In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare Denuncia dei lavori il titolare del potere decisionale e/o di spesa.*”;

d) al comma 5, le parole da “al fine di ottenere” fino a “deposito sismico” sono sostituite dalle seguenti: “*anche al fine di ottenere un provvedimento di “Autorizzazione sismica”, di “Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori”, nonché l’attestazione di “Deposito sismico”,*”;

e) al comma 6, dopo le parole “l’indicazione dei nominativi,” sono aggiunte le seguenti: “*dell’indirizzo di p.e.c. valido, ove obbligatorio per legge,*” e dopo le parole “in corso d’opera” sono inserite le seguenti: “*, se previsto,*”;

f) al comma 7:

1) alla linea, le parole “dei settori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “*degli Uffici*”;

2) alla lettera b) dopo le parole “l’intervento da realizzare” sono aggiunte le seguenti: “*conforme alla normativa vigente, nei contenuti e negli elaborati, fermo restando ulteriori ed eventuali prescrizioni stabilite da provvedimenti del Dirigente dell’Ufficio preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile*”.

g) al comma 8:

1) alla lettera b), le parole “dei settori provinciali” sono sostituite dalla seguente: “*degli Uffici*”;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “*c) asseverazioni del progettista strutturale, del direttore dei lavori e del collaudatore relative alla categoria di cui all’ articolo 94 bis del D.P.R. 380/2001 nonché alle attività di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 9/1983;*”

h) al comma 9, le parole “settore provinciale” sono sostituite dalla seguente: “*Ufficio*”.

#### **Art. 4**

##### **(Introduzione degli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater)**

1. Dopo l’articolo 2, sono inseriti i seguenti:

*“Art. 2 bis (Autorizzazione sismica)*

*1. L’ “Autorizzazione sismica” è obbligatoria per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e quelli di cui all’ articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) della legge regionale 9/1983.*

*2. Gli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche di cui all’ articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2), vengono definite con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio.*

*3. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio avvia l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all’emanazione del provvedimento di “Autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni. Superato tale termine, se l’Ufficio non ha emesso il provvedimento di “Autorizzazione sismica” il committente può ricorrere alle disposizioni di cui all’art.4 comma 4 bis L.R. 9/83.*

*4. L’ Ufficio competente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1983, nell’ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della Denuncia dei lavori, la presenza della documentazione di cui alla legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, riscontrandole a mezzo delle liste di controllo di cui al successivo articolo 16.*

*5. Il Dirigente competente, ove necessario, richiede le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, il Dirigente comunica i motivi ostativi all’accoglimento*

dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane interrotto fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione.

6. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente emette il provvedimento di "Autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la Denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Dirigente emette un provvedimento motivato di diniego.

7. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "Autorizzazione sismica", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della [legge regionale 9/1983](#).

8. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.

**Art. 2 ter** ("Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori")

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati lavori minori ovvero interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità quelli individuati dall'articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, fatta eccezione per gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), punto 3), comma 1 del predetto articolo

2. I lavori minori ovvero interventi di "minore rilevanza" di cui al comma 1, sono soggetti al procedimento finalizzato al rilascio dell' Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.

3. La valutazione in merito alle nuove costruzioni di cui al presente articolo, relativa alla tipologia e alla complessità strutturale, è supportata anche dal Progettista strutturale, dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore mediante apposita asseverazione da allegare alla Denuncia dei lavori.

4. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio, avvalendosi della specifica asseverazione relativa agli esiti di controllo svolti dal collaudatore ai sensi dell' articolo 5, comma 1 della legge regionale 9/1983 e verificata la presenza degli elaborati allegati e dichiarati e della documentazione di cui alla di cui alla legge regionale 59/2018 nonché della copia del versamento come previsto all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983, rilascia, di norma, contestualmente, l' Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.

5. Motivi ostativi, riscontrati a seguito di ulteriori verifiche amministrative, da concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna, vengono comunicati al richiedente, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine perentorio non superiore a dieci giorni, tale comunicazione comporta la sospensione del procedimento.

6. In caso di mancato riscontro della richiesta di integrazioni di cui al comma 3, l'Ufficio comunica il motivato annullamento dell'attestazione di presentazione del progetto, al committente o suo delegato.

7. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro dell' "Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori" e relativi allegati da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.

8. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.

*Art. 2 quater (Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità)*

*1. Per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, è necessaria la "Denuncia dei lavori" da inoltrare all'Ufficio del Genio civile competente per territorio o al Comune delegato ai sensi dell' articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 con le medesime modalità previste all'articolo 2 del presente regolamento. Il competente Ufficio, contestualmente, restituisce all'atto stesso della presentazione un esemplare della Denuncia dei lavori munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della Denuncia da parte dello stesso Ufficio. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro della Denuncia dei lavori con relativi allegati munita di protocollo, da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.*

*2. Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, sono individuati con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio Civile così come la modulistica e la documentazione da allegare alla "Denuncia dei lavori".*

*3. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo."*

## **Art. 5**

### **(Sostituzione dell'articolo 3)**

1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*"Art. 3 (Deposito sismico)*

*1. Il "Deposito sismico", ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9/1983, è previsto per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 9/1983 da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zone 3) individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 5447 del 7 novembre 2002, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 9/1983.*

*2. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio, verificata la presenza degli elaborati allegati e dichiarati, della documentazione di cui alla di cui alla legge regionale 59/2018, nonché della copia del versamento come previsto all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983, rilascia, di norma, contestualmente, l'attestazione di "Deposito sismico" .*

*3. Motivi ostativi, riscontrati a seguito di ulteriori verifiche amministrative, vengono comunicati al richiedente, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine perentorio non superiore a dieci giorni, tale comunicazione comporta la sospensione degli effetti dell'attestazione di "Deposito sismico"*

*4. In caso di mancato riscontro della richiesta di integrazioni di cui al comma 3, l'Ufficio comunica il motivato annullamento dell'attestazione di "Deposito sismico", al committente o suo delegato.*

*5. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto rilascio dell'attestazione di "Deposito sismico" e relativi allegati, da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.*

*6. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.*

## **Art. 6**

### **(Introduzione dell'articolo 3 bis)**

1. Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente articolo:

*"Art. 3 bis (Varianti non sostanziali)*

1. *Ai fini del presente regolamento è considerata non sostanziale ogni variante che non determina significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale.*
2. *Le tipologie di varianti non sostanziali sono definite con apposito decreto adottato dal Dirigente che coordina i Geni civili.*
3. *Per le varianti non sostanziali, ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 2, lettera b) del DPR 380/2001, non occorre la denuncia dei lavori preventiva di cui all'articolo 2 del presente regolamento ma vanno riportate nella relazione a struttura ultimata, se prevista, o nel collaudo, se previsto, o nel certificato di regolare esecuzione.”.*

## **Art. 7**

### **Modifiche all'articolo 4**

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole il “settore provinciale del Genio civile” sono sostituite dalle seguenti: “*Il competente Ufficio*” e le parole da “ha emesso” fino a “deposito sismico” sono sostituite dalle seguenti: “*ha rilasciato l’attestazione di “Deposito sismico” e l’Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.”;*

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“*2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso l’Ufficio competente, nella misura del sei per cento delle attestazioni di “Deposito sismico” e delle attestazioni di presentazione del progetto equivalente al provvedimento di “Autorizzazione sismica con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori ovvero per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità”, emesse nel mese precedente, ovvero nella maggiore o minore percentuale da determinarsi con provvedimento del Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile. Le estrazioni sono aperte al pubblico e sono effettuate entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese con un sistema automatizzato, ove disponibile, ovvero manualmente. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.*

3. *L’Ufficio competente, entro dieci giorni lavorativi dal sorteggio, invia al titolare dell’attestazione di “Deposito sismico” o dell’ “Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori”, al collaudatore in corso d’opera e al Comune, comunicazione dell’avvio del procedimento di controllo sulla progettazione.”;*

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“*6. I Dirigente competente, ove necessario, entro il termine di 60 giorni dalla data di estrazione, richiede le opportune integrazioni al titolare dell’attestazione di “Deposito sismico” o dell’ “Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori” da produrre entro quindici giorni, nelle more, il procedimento resta interrotto. Tale richiesta è inoltrata anche al collaudatore in corso d’opera e al Comune, per i rispettivi provvedimenti di competenza”;*

d) al comma 7, le parole da “Il dirigente del settore provinciale del Genio civile” fino a “provvedimento finale” sono sostituite dalle seguenti: “*Il Dirigente del competente Ufficio, nel termine di quindici giorni, esamina le integrazioni e l’allegata relazione, conferma il rilascio dell’attestazione”;*

e) al comma 8, le parole da “entro tre giorni” a “precedentemente emesso” sono sostituite dalle seguenti: “*entro cinque giorni lavorativi dall’adozione. Esso comporta l’annullamento dell’attestazione di “Deposito sismico” o dell’Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori, precedentemente rilasciate”*

f) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. *Relativamente ai controlli sulla progettazione, le denunce di lavori in variante, soggette ad attestazione di “Deposito sismico” o ad Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori”, sono sottoposte agli stessi procedimenti di controllo di cui al presente articolo, fatta eccezione per le varianti non sostanziali di cui all’articolo 3 bis.*”.

## **Art. 8**

### **(Abrogazione dell’articolo 5)**

1. L’articolo 5 è abrogato.

## **Art. 9**

### **(Modifiche all’articolo 6)**

1. All’articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “il settore provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “*l’Ufficio*”;
- b) al comma 2, le parole “da tecnici del settore provinciale del” sono sostituite da “*esclusivamente da tecnici dell’Ufficio del*”;
- c) al comma 3:
  - 1) alla lettera a) le parole da “ovvero di deposito sismico, comprensivo di tutta” sono sostituite dalle seguenti: “*ovvero copia del progetto munito di attestazione di avvenuto “Deposito sismico” o dell’ Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori oppure la “Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” con tutta*”;
  - 2) alla lettera c) dopo le parole “deposito sismico” sono inserite le seguenti “*o di presentazione del progetto per gli interventi poco rilevanti per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori oppure la “Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità*”;
- d) al comma 4, le parole “dei settori provinciali” sono sostituite dalle parole: “*degli Uffici*”;
- e) al comma 5, le parole “il dirigente del settore provinciale del Genio civile” sono sostituite dalle seguenti: “*il Dirigente dell’Ufficio del Genio civile, nei casi dei lavori di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, o del Comune delegato ai sensi dell’articolo 4-bis della legge regionale n. 9/1983, nei casi dei lavori di cui al comma 2, lettera c)*”.

## **Art. 10**

### **Modifiche all’articolo 7**

1. All’articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole “dai settori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “*dagli Uffici*”;
- b) al comma 1, dopo le parole “emessi nel mese precedente” sono inserite le seguenti: “*ovvero nella maggiore percentuale da determinarsi con provvedimento del Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile.*”;
- c) al comma 3, le parole “Il settore provinciale” sono sostituite da “*L’Ufficio*” e le parole “dei settori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “*degli Uffici*”;
- d) al comma 4, le parole “al settore provinciale” sono sostituite da “*all’Ufficio*”.

## **Art. 11**

### **Modifiche all'articolo 8**

1. All'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: *"nei casi fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b)";*
- b) ai commi 2 e 3, le parole "al settore provinciale" sono sostituite dalle seguenti: *"all'Ufficio"*.

## **Art. 12**

### **Modifiche all'articolo 9**

1. All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d) del comma 2, le parole "ovvero con il deposito sismico" sono sostituite dalle seguenti: *"o con l' attestazione di avvenuto "Deposito sismico" o con l' Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori" oppure con la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità", con tutti i relativi allegati";*
- b) al comma 3, le parole "ovvero di "deposito sismico" sono sostituite dalle seguenti: *"o l'attestazione di avvenuto "Deposito sismico" o dell' Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori" oppure la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità", con tutti gli allegati.";*
- c) al comma 4, le parole da "al settore provinciale" fino a "quindici giorni dalla presentazione." sono sostituite dalle seguenti: *"all'Ufficio competente per territorio. Con la presentazione della relazione a Struttura Ultimata, il competente Ufficio, contestualmente, rilascia l'attestazione di avvenuta presentazione che equivale al provvedimento dell'attestazione di "avvenuto Deposito" e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti presentati.";*
- d) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
- e) al comma 8, le parole "al settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio" e alla lettera c) le parole "la autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico" sono sostituite dalle seguenti: *"la Denuncia dei lavori";*
- f) alla lettera a) del comma 10, le parole "autorizzazione sismica ovvero deposito sismico" sono sostituite dalle seguenti: *"Denuncia dei lavori"*
- g) al comma 13, le parole da "i provvedimenti di autorizzazione sismica ovvero di deposito sismico" sono sostituite dalle seguenti: *"il provvedimento di "Autorizzazione sismica" o l'attestazione di avvenuto "Deposito sismico" o l' Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori" oppure la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità,";*
- h) dopo il comma 13, è inserito il seguente: *"13 bis. Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori, oltre alla relazione a strutture ultimate, redige il certificato di regolare esecuzione.";*

## **Art. 13**

### **Modifiche all'articolo 10**

1. All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “il collaudatore,” sono inserite le seguenti: “se previsto”
- b) al comma 2, le parole “al settore provinciale del Genio civile” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ufficio” e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Inoltre, nel caso di Denuncia dei lavori, finalizzata al rilascio dell’ Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori”, compila e sottoscrive l’ apposito modello di asseverazione di cui al comma 4 dell’ articolo 4, da allegare alla predetta denuncia dei lavori.”;
- c) al comma 4, dopo le parole “che riassume le attività svolte,” sono inserite le seguenti: “entro sessanta giorni dalla comunicazione della fine lavori da parte del Direttore dei Lavori;”;
- d) al comma 6 le parole da “entro centoventi giorni” alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “all’Ufficio competente il quale provvede a protocollare e restituire due copie dello stesso con l’attestazione dell’avvenuto Deposito degli atti di collaudo, di norma, entro il termine di quindici giorni. Tali atti hanno validità anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 62 del DPR n. 380/2001 ed il collaudatore trasmette le due copie del certificato di collaudo al committente, il quale deposita una copia, unitamente all’attestazione dell’avvenuto Deposito degli atti di collaudo, presso il Comune, per le finalità di cui all’articolo 24 del DPR n. 380/2001.”;
- e) il comma 7 è abrogato;
- f) al comma 8, le parole “Il settore provinciale del Genio civile, nell’attività istruttoria amministrativa verifica:” sono sostituite dalle seguenti: “L’Ufficio competente svolge attività di controllo con metodo a campione e con le stesse modalità previste per la progettazione, di cui all’ articolo 4, finalizzata a verificare:”
- g) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. In caso di esito negativo del controllo, il Dirigente dell’Ufficio competente, emette il provvedimento di annullamento dell’ attestazione di avvenuto Deposito con relativa comunicazione al committente ed al Comune.”;
- h) il comma 10 è abrogato;
- i) al comma 11, le parole “al settore provinciale del Genio civile” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ufficio”;
- l) dopo il comma 13, è inserito il seguente comma: “13 bis. Nei casi in cui non è prevista la nomina del collaudatore in corso d’opera, il collaudo è sostituito dal “certificato di regolare esecuzione”, redatto dal direttore dei lavori e soggetto allo stesso procedimento di cui al presente articolo.”
- li) dopo il comma 13 bis, è inserito il seguente comma: “13 ter. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, anche se riguardanti la la medesima denuncia dei lavori.

## **Art. 14**

### **Modifiche all’articolo 11**

1. All’articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo la parola modificato sono aggiunte le seguenti: “(declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso)”;

2) alla lettera c), le parole da “procedere” a “struttura” sono sostituite dalle seguenti: “aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la valutazione deve essere presentata in duplice esemplare al Comune, per quanto di competenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 9/1983 nonché dell’articolo 9 della legge regionale n. 19/2009, 1° capoverso”;

c) al comma 5, le parole "lettere a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "*lettere b) e c)*", la parola "inagibile" è sostituita dalle parole "*priva di agibilità*" e la parola "ritenere" è sostituita con "*ritenersi*";

d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

*"5 bis. Se le costruzioni sono state realizzate (ovvero sottoposte a lavori di rilevanza strutturale) in periodi in cui le norme tecniche vigenti prescrivevano l'obbligo del collaudo, la mancanza degli atti di collaudo relativi a ciascun lavoro strutturale non può essere sostituita dalla valutazione della sicurezza.*

*5 ter La valutazione della sicurezza non è sostitutiva, in alcun caso, della Denuncia dei lavori in sanatoria, né di altri provvedimenti/attestazioni e denunce dei lavori."*

## **Art. 15**

### **Sostituzione dell'articolo 12**

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*"Art. 12 (Certificato di idoneità statica e sismica)*

*1. Il certificato di idoneità statica di cui al D.M.LL.PP. del 15/05/1985 così come modificato ai sensi del D.M.LL.PP. del 20/09/1985, in attuazione dell'articolo 35 della legge 47/1985 e delle successive leggi n.74/1994 e n.326/2003 ed ai sensi e per gli effetti dall'articolo 1 del D.M. 20/09/1985, deve essere redatto per le opere di volume complessivo superiore a 450 metri cubi e trasmesso, in duplice copia nonché in allegato alla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria, unicamente al Comune interessato .*

## **Art. 16**

### **Modifiche all'articolo 13**

1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Con proprio decreto il Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile predisporre:*

*a) i modelli dell'istanza di Denuncia dei lavori e delle asseverazioni e dichiarazioni di cui all'articolo 2;*

*b) le liste di controllo dei provvedimenti;*

*c) tutto quant'altro necessario ai fini dell'attuazione della legge regionale n. 9/1983 e del presente regolamento."*

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "*2 bis. Con proprio decreto, il Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile definisce i tempi per l'effettuazione delle attività relative alla legge regionale n. 9/1983 e al presente regolamento."*

## **Art. 17**

### **(Introduzione degli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater)**

1. Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

*"Art. 13 bis (Conferenza di servizi)*

*1. La partecipazione alle conferenze di servizi degli Uffici competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, per l'acquisizione dei provvedimenti sismici, può essere richiesta solo se il progetto è esecutivo e definisce compiutamente e in ogni particolare i lavori*

strutturali, come prescritto ai sensi della legge regionale n. 9/1983 e del presente regolamento. Non è prevista l'espressione di pareri per le finalità di cui al titolo I della legge regionale n. 9/1983 relativi a progetti di livello definitivo.

2. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, concordano con il Dirigente dell'Ufficio competente il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano i provvedimenti sismici comunque denominati di competenza dello stesso Ufficio.”;

#### **Art. 13 ter (Sanzioni amministrative)**

1. Per le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 9/1983, non pagate in misura ridotta, il Dirigente dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio, trasmette la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n.13/1983 al Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile.

2. Al predetto Dirigente spettano tutti i compiti attribuiti dalla legge regionale n.13/1983 in capo al Presidente della Giunta Regionale.

3. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della predetta legge è determinata dal Dirigente nella seguente misura:

- a) 50% del massimo della sanzione prevista, in caso di prima violazione;
- b) 75% del massimo della sanzione prevista, in caso di seconda violazione;
- c) 100% del massimo della sanzione prevista, in caso di terza o ulteriore violazione.

4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono inseriti nello schedario di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 13/1983 anche i trasgressori che hanno pagato sanzioni in misura ridotta.

5. Per le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 9/1983, i Comuni destinatari dei trasferimenti di cui all'art.4-bis della stessa legge, applicano i criteri di cui al comma 3 fino all'eventuale ridefinizione degli stessi, a mezzo di regolamento comunale.

#### **Art. 13 quater (Contributi per le denunce di lavori)**

1. I contributi dovuti per le denunce dei lavori di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 9/1983, sono finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di cui alla stessa legge e sono definiti con delibera di Giunta regionale.

2. I contributi incassati dalla Regione sono utilizzati, in via prioritaria, per garantire:

- a) lo svolgimento delle attività, anche in outsourcing, finalizzate al rilascio dei provvedimenti sismici;
- b) l'aggiornamento professionale dei dipendenti addetti alle attività di cui alla legge regionale n. 9/1983;
- c) l'acquisto di beni, servizi, strumentazioni e tecnologie funzionali allo svolgimento delle predette attività e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

3. Nel rispetto dei predetti criteri, la Giunta Regionale delibera annualmente la programmazione delle risorse disponibili.”.

### **Art. 18**

#### **Modifiche all'articolo 14**

1. All'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:

1) alla lettera a) le parole “al settore provinciale del Genio civile competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “*all’ Ufficio competente*” le parole da “finalizzata” a “deposito sismico” sono soppresse;

2) alla lettera b) le parole “al settore provinciale del Genio civile” sono sostituite dalle seguenti: “*all’ Ufficio competente*”

b) ai commi 2 e 3, le parole da “al settore provinciale” fino a “deposito sismico” sono sostituite dalle seguenti: “*all’ Ufficio del Genio civile competente per territorio o al Comune delegato ai sensi dell’articolo 4 bis della legge regionale 9/1983, la Denuncia dei lavori;*”

## **Art. 19**

### **Modifiche all’articolo 15**

1. Al comma 7 dell’articolo 15 le parole “dei settori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “degli Uffici”.

## **Art. 20**

### **Modifiche all’articolo 18**

1. All’articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. I Comuni destinatari, in forma singola o associata, dei trasferimenti di attività e funzioni ai sensi dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 9/1983 sono tenuti al rispetto del presente regolamento e delle disposizioni di attuazione e delle direttive emanate dalla Giunta regionale e dal Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio Civile.*”;

b) al comma 2, dopo le parole “l’indicazione del costruttore” sono inserite le seguenti: “del direttore dei lavori e del collaudatore”, le parole “Il settore provinciale del Genio civile” sono sostituite dalle seguenti “Il competente Ufficio” e il periodo da “con il quale subordina” a “nominativo del costruttore” è sostituito dal seguente: “o un’ attestazione provvisoria con il quale subordina il rilascio di quello definitivo alla comunicazione del nominativo del direttore dei lavori, del collaudatore e del costruttore,”;

c) al comma 3, la parola “committente” è sostituita con la parola “*responsabile*” e le parole “, anche se ricadenti in zona sismica 3” e “privata” sono soppresse;

d) al comma 4, le parole “dei settori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “*degli Uffici*”.

e) i commi 6 e 7 sono abrogati.

## **Art. 21**

### **Abrogazione dell’articolo 19**

1. L’articolo 19 è abrogato.

## **Art. 22**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.

2. Le denunce già inoltrate alla data di pubblicazione del presente provvedimento, proseguono l’iter previgente, fatta salva la possibilità da parte del committente di richiedere l’archiviazione della stessa e la riproposizione di una nuova istanza, senza oneri aggiuntivi, secondo le disposizioni e le procedure previste dal Regolamento regionale n. 4/2010 come modificato dal presente regolamento.

## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO N° 4/2010 , DI ATTUAZIONE DELLA L.R. N° 9/83.**

Le modifica e le integrazioni al Regolamento regionale n° 4/2010, di attuazione della L.R. n° 9/83, approvato con D.P.G.R. N° 23 dell' 11.02.2010, si sono rese necessarie in ordine alle continue variazioni apportate alla L.R. n° 9/83, e quelle recate al D.P.R. n° 380/01 a seguito dell' entrata in vigore del D.L. N° 32 del 18 aprile 2019 (c.d. "Sblocca Cantieri"), convertito con modifiche dalla L. n° 55 del 14 giugno 2019, nonché all'entrata in vigore di nuove norme in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

In particolare la L.R. n° 9/83 ha subito molteplici modifiche ed integrazioni a seguito delle Leggi regionali 28 dicembre 2009, n. 19, 5 maggio 2011, n. 7, 27 gennaio 2012, n. 1, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 9 maggio 2016, n. 10, 8 agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, n. 38, 22 giugno 2017, n. 19, 28 luglio 2017, n. 20, 29 dicembre 2017, n. 38 e 8 agosto 2018, n. 28.

Nello specifico, alcune delle precitate modifiche, hanno riguardato gli aspetti procedurali tendenti alla semplificazione, oltre la vigilanza e oltre la celerità del rilascio delle "Autorizzazioni sismiche". A tal proposito, emblematiche sono le modifiche e le integrazioni conseguenti all'introduzione della procedura per i lavori minori di cui al comma 10 art. 2, le modifiche dell' art. 6, relative alle violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza, con l'abolizione della figura del Collaudatore d' Ufficio e l'inserimento della sanzione amministrativa, nonché quelle relative all'introduzione dell' art. 4 bis recante la possibilità di trasferimento, ai Comuni che ne fanno richiesta, delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5, della stessa legge, di competenza degli Uffici regionali del Genio Civile, relativamente ad interventi su edifici con altezza strutturale fino a 10,50 mt..

La normativa nazionale, invece, ha subito una sostanziale modifica ed integrazione con l'entrata in vigore del D.L. N° 32 del 18 aprile 2019 (c.d. "Sblocca Cantieri"), convertito con modifiche con la L. n° 55 del 14 giugno 2019 detta "Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" apportando variazioni al D.P.R. 380/01, in particolare per quanto attiene le procedure tecnico amministrative cui sono soggette le pratiche sismiche.

Nello specifico, sono stati modificati gli articoli 59, 65 e 67 ed introdotto l'articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) il quale prevede :

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità':

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ((accelerazione  $a_g$  )) compresi fra 0,20 g e 0,25 g);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche ((, situate nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4) ));

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso ((, situati nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4) ));

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti ((nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3));

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti ((, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) ));

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumita'.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono

iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformita' all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalita' a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

L'introduzione di quest' ultimo articolo, costituisce la novità più importante in quanto introduce, ai fini della semplificazione e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 52 e 83, una nuova classificazione degli interventi, in funzione dell' importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità prevedendo, al comma 3, per gli **interventi rilevanti nei confronti della pubblica incolumità** l' *autorizzazione scritta* del competente Ufficio tecnico della Regione, in conformità all'articolo 94 mentre, al comma 4 del medesimo articolo, per gli **interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza**, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, la sola *denuncia dei lavori*.

Per la definizione delle categorie di interventi precedentemente riportati e delle varianti non sostanziali, sono state approvate con Decreto del 20 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti, pubblicato in G.U. N°124 del 15.05.2020, le linee guida di cui al comma 2 dell' art. 94 bis del D.P.R. 380/01.

E' evidente che, a fronte di un così considerevole mutamento della normativa nazionale in materia sismica, relativa alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, si rende necessario adeguare gli strumenti normativi e/o regolamentari regionali. Tale adeguamento, nel caso specifico, contempla il Regolamento n° 4/2010 le cui modifiche ed integrazioni devono tener necessariamente conto di quanto disposto dalla vigente L.R. n° 9/83 e ss. mm. ii..

Pertanto, le modifiche ed integrazioni proposte, accolgono quanto disposto dalla vigente normativa nazionale, D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., nel rispetto dei dettami della normativa regionale, L.R. n° 9/83 e ss. mm. ii., tenendo conto, altresì, anche di altre leggi regionali, quali la L.R. 29 dicembre 2018, n. 59. "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale" che, pur non apportando modifiche alla la L.R. n° 9/83, incide sulle procedure amministrative intrinseche all'attuazione della stessa.

Nello specifico, sono state previste per il Regolamento regionale n° 4/2010, le modifiche e le

integrazioni di cui allo “Schema di regolamento recante “Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)”, oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.